

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1990

### Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. La problematica sollevata dai beni culturali sotto il profilo della loro conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione, sta assumendo in questi ultimi anni una rilevanza progressivamente crescente, tale da indurre le Camere ad affrontare modifiche all'articolo 15 della finanziaria '86 aumentando, in sede di discussione della finanziaria '87, gli stanziamenti previsti, ampliando l'oggetto della norma fino a comprendere ogni intervento di recupero, restauro, valorizzazione dei beni culturali.

Si impone dunque più che mai un intervento del legislatore che miri a disciplinare la materia e che permetta una programmazione delle spese finalizzate non solo al recupero di un ingente patrimonio

artistico-culturale ma anche ad assicurare all'Italia un nuovo assetto dell'economia, nel quale lo sviluppo della ricerca consenta di non perdere competitività nei confronti di altri Paesi industrializzati.

Il presente disegno di legge, oltre alla determinazione dell'entità dei finanziamenti, prevede che il programma delle iniziative da attuarsi interessi le aree prioritarie di intervento concernenti il patrimonio architettonico, archeologico, artistico, storico-librario, archivistico e paesaggistico-ambientale.

Il programma dovrà individuare la programmazione di interventi specifici, la definizione di norme tecniche e criteri metodologici, l'integrazione degli interven-

ti secondo un ciclo completo, che va dall'individuazione sistematica all'indagine diagnostica e al coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca, la definizione di norme e di criteri metodologici secondo le direttive degli Istituti centrali rispettivamente competenti.

D'altra parte i beni culturali rispondono sempre più ad esigenze di ricerca, di educabilità, di fruizione, di turismo culturale; non sfugge infatti a nessuno l'intenzionalità, nei vari modi esplicita, di fornire, da parte delle strutture bibliotecarie ed archivistiche, elementi cognitivi nell'ottica delle programmazioni distributive del bene pubblico dell'istruzione, sia pure nei suoi vari gradi di qualificazione.

La biblioteca e l'archivio si configurano come spazi educativi, proponendosi come obiettivo quello di formare non degli utenti ma dei lettori capaci di critica, di ricerca, di sperimentazione, di verifica, capaci di elaborare materiali culturali in forme sempre più personali e consapevoli, capaci di restituire, in fasi e parametri di correttezza scientifica, unità strutturale alla molteplicità dei fenomeni.

È ormai assai elevata la domanda di beni culturali a scopo educativo e di educazione permanente per cui, a nostro avviso, compito essenziale è quello di lavorare sulle conoscenze scientifiche ed artistiche per organizzarle in termini didattici, definendo tempi e spazi, progettando sequenze operative, stabilendo controlli sull'andamento dei processi e verifiche dei risultati.

Che si sia diffuso, per le testimonianze della civiltà passata, un nuovo interesse è indubbio; tuttavia, in questa nuova epoca, tale interesse sovente ha il limite del consumo ed è raro non riscontrare la standardizzazione delle esperienze culturali, che riducono la capacità di lettura libera del singolo, il suo potere critico, il suo gusto personale. I beni culturali sono fruiti, in molti casi, come beni di consumo e non rimandano il soggetto a se stesso, alla presa di coscienza di sé in rapporto alle testimonianze date, non suscitano la sua libertà.

Il fruitore deve invece cogliere le profondità del messaggio, deve, a prezzo di un

impegno serio e di una disciplina spirituale, svolgere un lavoro di comprensione volto alla ricerca di mezzi, di confronti, di relazioni, di implicazioni, pervenendo alla elaborazione di una coscienza critica che è capacità progettuale, punto di partenza per poter partecipare direttamente e costruttivamente alla elaborazione di una cultura del territorio, funzionalmente ed esteticamente, scoprendosi erede del passato e costruttore originale dell'avvenire.

Per quanto attiene alla valutazione turistica, possiamo serenamente affermare che i beni culturali sono punti di riferimento, in una realtà in cui debbono essere potenziate due attività, la turistica e la culturale, autonome nei fini, ciascuna delle quali considera l'altra come strumento per la propria.

Il presente disegno di legge si inserisce pertanto in una strategia di intervento in cui il settore pubblico entra in rapporto con il settore privato e mira alla formazione di programmi coordinati, in una logica di collaborazione e di intesa tra Stato, Regioni, comuni e realtà culturali.

Bisogna sostenere la sperimentazione di uno spazio di mercato poco consolidato ed innovare la gestione in un settore che necessita di un nuovo impegno istituzionale e di una analisi della situazione attuale, sotto il profilo sia economico che sociale ed amministrativo.

La domanda di fruizione dell'immenso patrimonio culturale ha vissuto una vera e propria esplosione in questi ultimi anni e risponde al generale aumento della scolarità, ad una migliore distribuzione del reddito, ad un sempre più consapevole uso del tempo libero.

Si tratta dunque di un fenomeno culturale di grande rilevanza sociale ed economica, di una domanda di fruizione che vede un numero di visitatori in costante aumento e una spesa, connessa ai flussi turistici, sempre più crescente.

Si impone la necessità di una risposta adeguata alle punte stagionali di domanda ma non può raggiungersi tale obiettivo né con l'assunzione di lavoratori trimestrali, né con l'intervento di privati, che, attraverso

so il fenomeno della sponsorizzazione, ha consentito l'apertura di importanti poli museali che dovranno sempre più trasformarsi in luoghi di incontri culturali.

Innovare la gestione dei musei, arricchire i servizi connessi alla fruizione del nostro patrimonio è l'obiettivo principale che una corretta politica di programmazione dovrebbe imporsi per valorizzare musei ed istituti poco conosciuti ed itinerari di turismo culturale alternativi a quelli tradizionali, in modo da diversificare tale fruizione ed evitare la concentrazione della domanda, permettendo la valorizzazione di un gran numero di città d'arte diffuse su tutto il territorio nazionale ed operando per la crescita di nuove attività e per la creazione di occupazioni aggiuntive.

I risultati occupazionali, che una nuova politica dei beni culturali potrebbe essere in grado di ottenere, presentano interessanti aspetti, sia nella sperimentazione di nuove iniziative, sia per la capacità di interventi nelle regioni meridionali, dove si concentrano quote elevate di disoccupazione giovanile.

L'obiettivo del progetto configura un insieme vasto ed eterogeneo di attività, che vanno dal potenziamento di tutti i servizi inframuseali (dal prolungamento dell'orario, all'organizzazione dei servizi didattici e delle visite guidate) all'utilizzazione e vendita di cataloghi-guida, alla organizzazione, promozione e gestione di itinerari di turismo culturale e di servizi legati al turismo scolastico.

Le tipologie, così individuate, consentono di attivare un flusso di iniziative da parte di numerosi soggetti che si muovono in sintonia con gli organi di controllo istituzionale, con l'assunzione di responsabilità scientifiche ed il controllo responsabile ed equilibrato dei progetti avviati.

Il presente disegno di legge individua un momento importante in stretta correlazione con le finalità di incentivare l'occupazione, di verificare i parametri e i gradi di affidabilità relativi alle previsioni di domande e con la possibilità di creare servizi integrati per le aree territoriali.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede lo stanziamento di lire 9.000 miliardi, nel periodo 1990-1999, da destinare all'attuazione di interventi di recupero, di restauro, di catalogazione, di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali. L'entità della spesa è stata determinata in relazione alle necessità del settore, alla reale possibilità di spesa ed alle esigenze di contenimento della spesa statale.

Quest'ultimo fattore ha influito soprattutto nella determinazione della spesa relativa al primo triennio. Tuttavia, poiché il provvedimento si coordina sia con la legge di bilancio che con la legge finanziaria, ciascun anno, in sede di approvazione di quest'ultimo provvedimento, sarà riformulata la modulazione annuale dello stanziamento complessivo.

Nello stesso articolo 1, al comma 2, è stabilito che il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale, che è il massimo organo consultivo tecnico, presenta al CIPE, per l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un programma triennale di indirizzo per l'attuazione dell'intervento organico sui beni culturali e ambientali.

Si tratta del primo programma triennale, il quale potrà essere aggiornato annualmente, con la stessa procedura dell'adozione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 1. Si prevede, in sostanza, un sistema a scorrimento, simile a quello del bilancio pluriennale dello Stato, proprio per consentire una flessibilità dello strumento programmatico e una sua aderenza agli strumenti finanziari di bilancio.

Il programma triennale dovrà perseguire una serie di obiettivi, analiticamente individuati dall'articolo in argomento.

Essi consistono:

a) nella elaborazione di una carta conoscitiva dello stato attuale della documentazione, conservazione e fruizione dei beni culturali, delle risorse e delle professionalità attualmente impiegate nel settore, delle strutture formative relative allo sviluppo di tali professionalità, delle tecnologie impiegate nel settore;

b) nel potenziamento del sistema bibliotecario nazionale;

c) nella conservazione, recupero, restauro e migliore utilizzazione del patrimonio culturale;

d) nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio medesimo;

e) nell'acquisizione di beni mobili ed immobili di particolare valore artistico e storico e di preminente interesse nazionale;

f) nella valorizzazione e razionalizzazione del sistema museale nazionale, anche mediante progetti sperimentali di modelli di gestione, esposizione e fruizione;

g) nella valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso progettualità innovative, nuovi modelli gestionali, tecnologie avanzate;

h) redazione di piani paesistici.

Oltre a questi obiettivi specifici, il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il programma triennale debba in ogni caso perseguire finalità di creazione di occupazione aggiuntiva e di reimpiego e riqualificazione del personale già operante nei settori di intervento, anche mediante specifiche attività di formazione professionale.

Il comma 5 stabilisce, infine, che, per il primo triennio, gli stanziamenti dei piani annuali di attuazione del programma triennale sono ripartiti secondo le seguenti percentuali: 10, 30, 20, 5, 10, 20 e 5 per cento, rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 dello stesso articolo.

L'articolo 2 si occupa dei piani annuali di attuazione del programma triennale. Il piano annuale è costituito dal complesso dei progetti attuativi ed è predisposto dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento all'anno successivo, previa istruttoria dei progetti da parte dell'apposito nucleo di valutazione e previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

Il piano così predisposto dal Ministro è comunicato alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge finanziaria dell'anno a cui si riferisce il piano annuale, il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta, con proprio decreto, il piano medesimo.

Il comma 3 dell'articolo 2 regola la predisposizione del primo piano annuale. Questo deve essere predisposto ed inviato alle Camere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE che approva il primo programma triennale.

Il comma 5 dell'articolo in argomento demanda ad un decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la fissazione dei tempi, delle modalità, della documentazione tecnica necessaria e le procedure per la presentazione dei progetti, ai fini della predisposizione dei piani annuali.

L'articolo 3 si occupa dei progetti volti al raggiungimento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1.

Per l'individuazione di detti progetti, la norma proposta prevede che il Ministro per i beni culturali e ambientali possa effettuare gare esplorative ristrette tra imprese, consorzi o associazioni di imprese, oltre che avvalersi di progetti proposti da soggetti pubblici. La norma consente di acquisire la capacità progettuale del mondo economico privato, attivando una collaborazione da più parti auspicata.

Il comma 2 prevede che i progetti relativi agli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, possano riguardare limitate aree geografiche omogenee o singole tipologie di beni.

Il comma 3 dell'articolo che si illustra, demanda al Ministro per i beni culturali e ambientali il compito di stabilire, con un proprio decreto, le modalità di svolgimento o di partecipazione alle gare esplorative suddette.

La realizzazione dei progetti previsti dall'articolo 3 può avvenire anche con il sistema della concessione e a tal fine il Ministro per i beni culturali e ambientali

approva entro novanta giorni dall'adozione del piano annuale, gli atti di affidamento.

L'articolo 4 si occupa dei progetti relativi alla conservazione, recupero, restauro e migliore utilizzazione del patrimonio culturale; alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio medesimo e alla acquisizione dei beni mobili e immobili di particolare valore artistico e storico, previsti, rispettivamente, alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 1.

I predetti progetti possono essere presentati dai soggetti pubblici o privati interessati e dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di adozione del piano annuale, oltre che effettuare la scelta dei progetti da inserire nel piano medesimo, individua i soggetti, i criteri di affidamento e il sistema di realizzazione dei progetti medesimi.

Il comma 3 dell'articolo in argomento stabilisce che per gli interventi non realizzati direttamente dallo Stato sui beni culturali non statali, può essere concesso un contributo pari al 75 per cento del costo complessivo degli interventi medesimi. Il contributo può essere erogato anche mediante acconti, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, con pagamento del saldo a collaudo avvenuto.

Ciò consentirà di attivare una serie di risorse finanziarie dei soggetti privati o comunque diversi dallo Stato.

I commi 4 e 5 dell'articolo 4 concernono disposizioni di snellimento della procedura di spesa da parte degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 5 si occupa dei progetti relativi alle finalità di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1, e cioè della valorizzazione e razionalizzazione del sistema museale nazionale.

Abilitati a presentare questo tipo di progetti sono gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli enti locali e gli altri soggetti, pubblici e privati, interessati.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce il contenuto dei progetti, i quali debbono indicare: il sistema di realizzazione, anche

mediante l'affidamento in concessione; il costo totale dell'intervento; la durata prevista; il soggetto, pubblico o privato, che assume l'onere della parte di spesa non coperta dal finanziamento statale; i soggetti interessati alla realizzazione del progetto.

Il comma 3 dispone che la spesa, relativa ai musei statali, è posta interamente a carico dello Stato, mentre per la parte dei musei non statali, può essere concesso un contributo statale, pari al 75 per cento della spesa, da erogarsi a consuntivo.

L'articolo 6 detta disposizioni relative ai progetti tendenti al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 1, e cioè per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso progettualità innovative, nuovi modelli gestionali, tecnologie avanzate.

I progetti possono essere presentati da soggetti, pubblici o privati interessati, e devono indicare: i beni oggetto dell'intervento, le modalità di attuazione, i risultati che si intendono raggiungere; la durata e il costo dell'intervento; il soggetto concessionario e l'impegno di quest'ultimo ad un apporto non inferiore al 25 per cento del costo complessivo; la qualificazione e la quantificazione delle risorse occupazionali necessarie, nonché delle attività di formazione professionale; le tecnologie da utilizzare; le istituzioni competenti per materia e territorio coinvolte; il piano finanziario dell'intervento, corredato da una previsione di utilizzo del bene rinveniente.

Questo ultimo è di proprietà dello Stato, ma la sua totale o parziale utilizzazione può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

Entro novanta giorni dalla adozione del piano annuale, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva gli atti di concessione per la realizzazione dei progetti.

Di notevole significato innovativo, rispetto ad esperienze passate, è la disposizione che pone a carico del soggetto concessionario il 25 per cento del costo del progetto.

Ciò consentirà di attivare risorse private in favore del settore e realizzerà la collabo-

razione tra mondo economico privato e Pubblica amministrazione.

L'articolo 7 prevede che per la predisposizione e la redazione dei piani paesistici, di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431 (cosiddetta legge Galasso), le Regioni presentino progetti nei quali dovranno indicare il piano finanziario con l'indicazione delle quote a carico della Regione, i soggetti, pubblici o privati, che realizzeranno il progetto ed il relativo sistema di affidamento.

L'articolo 8 dispone che per la realizzazione dei progetti che prevedono incremento occupazionale, il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce gli schemi delle relative convenzioni che debbono prevedere apposite clausole volte a determinare gli obblighi da assumere in materia di occupazione e di formazione professionale.

I detti schemi di convenzione debbono altresì prevedere priorità di impiego dei

giovani che hanno svolto attività di intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (cosiddetti giacimenti culturali).

L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, di un nucleo di valutazione per l'istruzione dei progetti da inserire nel piano annuale, il coinvolgimento degli istituti centrali del Ministero nella predetta valutazione e un potenziamento delle attività degli istituti medesimi.

Viene altresì istituita la conferenza di direttori generali del Ministero con compiti di coordinamento della programmazione.

La norma in argomento prevede la proposizione al nucleo di valutazione di un dirigente generale incrementando di una unità la dotazione organica di dirigenti generali del Ministero.

L'articolo 10 si occupa della copertura finanziaria del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi organici per la catalogazione, il restauro, la conservazione, il recupero e la valorizzazione di beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, del patrimonio librario e dei beni archivistici, è autorizzata, nel periodo 1990-1999 la spesa complessiva di lire 9.000 miliardi.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, presenta al CIPE, per l'approvazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di indirizzo per la prima attuazione degli interventi di cui al comma 1, con i seguenti obiettivi:

*a)* elaborazione di una carta conoscitiva dello stato attuale della documentazione, conservazione e fruizione dei beni culturali, delle risorse e delle professionalità attualmente impiegate nel settore, delle strutture formative relative allo sviluppo di tali professionalità, delle tecnologie impiegate nel settore;

*b)* potenziamento del sistema bibliotecario nazionale;

*c)* conservazione, recupero, restauro e migliore utilizzo del patrimonio culturale;

*d)* manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio medesimo;

*e)* acquisizione di beni mobili e immobili di particolare valore artistico e storico di preminente interesse nazionale;

*f)* valorizzazione e razionalizzazione del sistema museale nazionale anche mediante progetti sperimentali sui modelli di gestione, esposizione e fruizione;

*g)* valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso progettualità innovative, nuovi modelli gestionali, tecnologie avanzate;

h) predisposizione e redazione di piani paesistici, ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Il programma deve in ogni caso perseguire finalità di creazione di occupazione aggiuntiva, reimpiego e riqualificazione del personale già operante nei settori di intervento, anche mediante specifiche attività di formazione professionale.

4. Il programma triennale può essere aggiornato annualmente, con la procedura per la sua adozione.

5. Gli stanziamenti dei piani annuali di cui all'articolo 2 sono ripartiti tra gli obiettivi di cui al comma 2 in modo tale che nel primo triennio, vengano rispettate le seguenti percentuali:

a) 10 per cento agli interventi di cui alle lettere a) e b);

b) 30 per cento agli interventi di cui alla lettera c);

c) 20 per cento agli interventi di cui alla lettera d);

d) 5 per cento agli interventi di cui alla lettera e);

e) 10 per cento agli interventi di cui alla lettera f);

f) 20 per cento agli interventi di cui alla lettera g);

g) 5 per cento agli interventi di cui alla lettera h).

## Art. 2.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali predispone, previa istruttoria da parte del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 e parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, il piano annuale costituito dal complesso dei progetti attuativi del programma triennale di indirizzo.

2. Il piano annuale è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Il primo piano annuale è predisposto e inviato alle Camere entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE di approvazione del programma triennale.



4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della legge finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta, con proprio decreto, il piano annuale.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce i tempi, le modalità, la documentazione tecnica necessaria e la procedura di presentazione dei progetti, ai fini della predisposizione del piano annuale.

6. I progetti debbono essere presentati tramite i competenti organi periferici e centrali del Ministero i quali debbono esprimere un motivato parere.

7. Quando la realizzazione dei progetti avviene mediante il sistema della concessione, resta ferma la competenza degli organi tecnici del Ministero per quanto attiene la direzione dei lavori.

### Art. 3.

1. Per la individuazione di progetti che possono essere inseriti nel piano annuale, volti al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1, così come specificati dal programma triennale approvato dal CIPE, il Ministro per i beni culturali e ambientali può effettuare gare esplorative ristrette tra imprese, consorzi o associazioni di imprese oltre che avvalersi di progetti proposti da soggetti pubblici.

2. I progetti relativi agli obiettivi di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1, possono riguardare anche limitate aree geografiche omogenee o singole tipologie di beni.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali vengono stabilite le modalità di svolgimento e di partecipazione alle gare di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano annuale il Ministro per i beni culturali e ambientali approva, con proprio decreto, gli eventuali atti di affidamento in

concessione per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, inseriti nel piano medesimo.

#### Art. 4.

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali nonché gli altri soggetti interessati, pubblici o privati, presentano, ai fini della predisposizione del piano annuale, i progetti tendenti al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 1 così come specificati dal programma triennale approvato dal CIPE.

2. In sede di approvazione del piano annuale il Ministro per i beni culturali e ambientali individua i soggetti, i criteri di affidamento e il sistema di realizzazione dei progetti.

3. Per gli interventi non realizzati direttamente dallo Stato sui beni culturali mobili o immobili non statali, i contributi relativi sono pari al 75 per cento del costo complessivo degli interventi medesimi e possono essere erogati anche mediante acconti, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, con pagamento del saldo a collaudo avvenuto.

4. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere od interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore.

5. Quando la realizzazione degli interventi è curata dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni

ed integrazioni. Nell'ambito dei fondi loro assegnati i funzionari delegati operano nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 5.

1. Gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, pubblici o privati anche appositamente costituiti, presentano appositi progetti, relativi agli obiettivi di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 1, perchè siano inseriti nel piano annuale.

2. I progetti devono, tra l'altro, indicare:

*a*) il sistema di realizzazione anche mediante l'affidamento in concessione;

*b*) il costo totale dell'intervento;

*c*) la durata prevista per la realizzazione dell'intervento;

*d*) il soggetto, pubblico o privato che assume l'onere della spesa non coperta dal finanziamento statale di cui al comma 3;

*e*) i soggetti interessati alla realizzazione del progetto.

3. La spesa per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo è posta interamente a carico dello Stato per la parte concernente i musei statali; per la parte relativa ai musei non statali può essere concesso un contributo statale pari alla misura del 75 per cento della spesa.

#### Art. 6.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 1, i soggetti pubblici e privati interessati presentano progetti che devono comunque contenere:

*a*) i beni oggetto dell'intervento, le sue modalità di attuazione e i risultati specifici che si intendono raggiungere;

*b*) la durata prevista per la realizzazione del progetto e il costo complessivo;

c) il soggetto concessionario e l'impegno di quest'ultimo ad un apporto non inferiore al 25 per cento del costo complessivo, ove l'intervento abbia oggetto beni di proprietà non pubblica;

d) la qualificazione e la quantificazione delle risorse occupazionali necessarie nonché delle attività di formazione professionale;

e) le tecnologie da utilizzare;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio coinvolte;

g) il piano finanziario dell'intervento, articolato per annualità e per fattori produttivi, corredato da una previsione di utilizzo del bene rinveniente.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione del piano annuale di attuazione il Ministro per i beni culturali approva con proprio decreto gli atti di concessione.

3. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.

#### Art. 7.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1, le regioni interessate presentano progetti che prevedono:

a) il piano finanziario con l'indicazione delle quote a carico della Regione richiedente;

b) i soggetti pubblici o privati che realizzano il progetto medesimo;

c) il sistema di affidamento.

#### Art. 8.

1. Per la realizzazione dei progetti che prevedono incremento occupazionale, il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce gli schemi di convenzioni connesse all'attuazione dei progetti medesimi con la previsione di apposite clausole volte a

determinare gli obblighi da assumere in materia di occupazione e formazione professionale.

2. Gli schemi di convenzione dovranno altresì prevedere priorità per l'impiego di giovani che abbiano svolto attività di intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

#### Art. 9.

1. Ai fini della istruzione dei progetti da inserire nel piano annuale il Ministro per i beni culturali e ambientali si avvale di un nucleo di valutazione composto da funzionari e dirigenti del Ministero nonché da esperti esterni a cui è preposto un dirigente generale di livello C.

2. Gli istituti centrali del Ministero collaborano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, all'istruttoria valutativa dei progetti.

3. Il Ministero dei beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con altri enti per lo sviluppo delle attività degli istituti centrali.

4. Il numero dei posti di qualifica dei dirigenti generali e di funzione dei direttori generali di cui alla Tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come sostituita dal decreto ministeriale 14 luglio 1982, è incrementato di una unità.

5. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita la conferenza dei direttori generali con compiti di coordinamento della programmazione dell'attività del Ministero. La conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

#### Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.730 miliardi nel triennio 1990 - 1992, in ragione

di lire 137 miliardi per il 1990, di lire 636 miliardi per il 1991 e di lire 939 per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali».